Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

VISTI in particolare gli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220 che disciplinano la concessione di contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive e le relative modalità di erogazione;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, rep. 342, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO l'articolo 12, comma 2, del citato decreto ministeriale che prevede la costituzione di un fondo potenziale dell'impresa sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge 220 del 2016;

VISTO l'articolo 12, comma 5, del citato decreto ministeriale che prevede che i contributi automatici decadono a seguito del mancato reinvestimento, entro il 31 dicembre del quinto anno solare in cui sono stati accreditati, per le finalità indicate all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), secondo modalità previste con successivo decreto del Direttore Generale Cinema;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 344 recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici di legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";

MiBAC MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-c@beniculturali.it

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2017, recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017 e successive modificazioni, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220»;

VISTO il decreto direttoriale 6 agosto 2019, rep. N. 2000 recante le modalità di reinvestimento dei contributi automatici di cui al D.M. 342 del 31 luglio 2017;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche al precedente decreto direttoriale n. 2000 del 6 agosto 2019

DECRETA

Articolo 1
Finalità del contributo e definizioni

1. Il contributo automatico è destinato:
    a. Per le opere cinematografiche alla produzione, ivi incluso lo sviluppo, e alla distribuzione nazionale e internazionale, ovvero alla sola distribuzione, di una o più nuove opere di nazionalità italiana.
    b. Per opere televisive allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione internazionale di opere in preacquisto e in licenza di prodotto, come rispettivamente definite all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d) del DM 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220".
2. Per le imprese di distribuzione cinematografica, qualora il contributo automatico fosse destinato alla sola fase di distribuzione cinematografica in Italia e all'estero, esso deve riguardare opere di nazionalità italiana prodotte negli ultimi 3 anni.
3. Per gli editori home entertainment, il contributo automatico è destinato alla diffusione di opere audiovisive di nazionalità italiana prodotte negli ultimi 3 anni.

4. Per opera prodotta negli ultimi tre anni, ai fini dell'applicazione del presente decreto, va intesa l'opera per cui è stato rilasciato il visto di revisione cinematografica, ovvero, nel caso di opera audiovisiva, per cui è stato effettuato il deposito presso la Direzione generale cinema e audiovisivo, nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza di reinvestimento di cui al successivo articolo 2, comma 2 e, comunque, non prima del 1 gennaio 2017.
5. Per «nuova opera», ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende l'opera per la quale è stato ottenuto il riconoscimento della nazionalità provvisoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 220/2016, a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati ottenuti i risultati che danno diritto ai contributi automatici. Resta fermo il termine fissato dall'articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale 31 luglio 2017. La domanda di reinvestimento può essere presentata per i progetti di sviluppo le cui spese sono state sostenute a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati ottenuti i risultati che danno diritto ai contributi automatici.
6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.

Articolo 2
Modalità di richiesta dell'erogazione

1. Decorsi trenta giorni dal termine indicato all'articolo 12, comma 7, del DM 31 luglio 2017 nr. 342 recante "Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220" vengono accreditati, a cura della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, i contributi automatici assegnati a ciascuna impresa nella rispettiva posizione contabile, di cui all'articolo 12 del citato decreto, indicando l'anno in cui sono state accreditate e, a pena di decadenza, l'anno entro cui devono essere utilizzate.
2. Le imprese beneficiarie dei contributi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta sulla piattaforma online della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, rivolgono istanza di reinvestimento indicando il decreto direttoriale con il quale è stato accreditato il contributo medesimo e l'opera o le opere sulle quali intendono reinvestire il contributo.
3. A seguito della comunicazione dell'esito dei controlli sull'entità del contributo effettuati dall'Ente Gestore, le imprese richiedenti trasmettono alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ed al medesimo Ente Gestore il nuovo piano finanziario dell'opera o delle

opere su cui è stato indirizzato il reinvestimento del contributo. L'impresa deve produrre la documentazione comprovante l'effettiva copertura di almeno il 50 per cento dell'intero piano finanziario, comprensivo dell'importo del contributo automatico che si intende reinvestire. Su espressa richiesta dell'Ente Gestore, l'impresa dovrà produrre il piano finanziario certificato da un revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori contabili.

4. Entro i successivi trenta giorni, l'Ente Gestore, verificato il piano finanziario e la sua compatibilità con i limiti massimi d'intensità di aiuto, comunica alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo l'esito dell'istruttoria. A seguito di detta comunicazione, la Direzione Generale provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione per ciascuna delle opere per cui è stata fatta richiesta.

Articolo 3
Reinvestimento in sviluppo, produzione e distribuzione di nuove opere cinematografiche

1. Il contributo automatico può essere reinvestito nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione nazionale e internazionale, di uno o più film di nazionalità italiana.
2. Possono essere oggetto di reinvestimento le nuove opere cinematografiche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, che abbiano ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana nei termini stabiliti all'articolo 1, comma 5 del presente decreto e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
3. I contributi automatici possono essere reinvestiti anche su nuove opere in regime di coproduzione internazionale, come anche di compartecipazione internazionale, purché la quota di partecipazione italiana non sia inferiore al 20%. Nel caso di coproduzioni multilaterali, la quota di partecipazione italiana non può essere inferiore al 10%.
4. Nel caso di reinvestimento sulla sola fase di sviluppo, l'autorizzazione viene rilasciata nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi complessivi di sviluppo e per un importo comunque non superiore ad euro 100.000. L'impresa richiedente presenta l'istanza di reinvestimento, di cui all'articolo 2, comma 2, allegando il contratto di acquisizione dei diritti di elaborazione a carattere creativo sottoscritto dal soggetto richiedente e dagli autori.
5. In caso di reinvestimento da parte di un'impresa di distribuzione cinematografica nella distribuzione in Italia ed all'estero di opere prodotte negli ultimi tre anni, il reinvestimento deve essere ricompreso nel piano finanziario di distribuzione della nuova opera. Esso può

concretizzarsi nell'apporto di un minimo garantito, nell'accordo di produzione-finanziamento-distribuzione (PDF), nel pre-acquisto dei diritti di sfruttamento, nei contratti di pre-vendita o attraverso ogni altra forma contrattuale, debitamente autenticata da Pubblico Ufficiale, che preveda l'effettiva partecipazione del distributore al rischio economico-finanziario connesso all'intera fase di produzione ovvero distribuzione del film, come previsto all'art. 14, comma 1, lett. c) del citato Decreto Ministeriale.

6. L'erogazione del contributo autorizzato, su richiesta dell'impresa, può avvenire per stadi di avanzamento. Nello specifico:
   a) Nel caso in cui il reinvestimento riguardi la sola fase di sviluppo:
      i. Entro trenta giorni dall'avvenuta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4 del presente decreto, si procede all'erogazione del quaranta per cento del contributo autorizzato.
      ii. Entro trenta giorni dall'erogazione, l'impresa deve trasmettere, a pena di revoca del contributo erogato, la quietanza di pagamento agli autori.
      iii. Entro massimo un anno dall'erogazione dell'acconto, una volta conclusa la fase di sviluppo dell'opera, l'impresa, ai fini dell'erogazione del restante sessanta per cento, trasmette alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ed all'Ente Gestore il progetto di sviluppo e un'autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo medesimo si riferisce a un'opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana.
   b) Nel caso in cui il reinvestimento riguardi la fase di produzione, ivi incluso lo sviluppo:
      i. Entro trenta giorni dall'avvenuta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del quaranta per cento del contributo autorizzato.
      ii. A seguito del deposito presso la Cineteca Nazionale di una copia dell'opera su cui si è reinvestito, secondo le specifiche tecniche nel DM 31 luglio 2017 nr. 344, successivamente al rilascio del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale, la società, entro massimo 24 mesi dall'erogazione dell'acconto, presenta richiesta di erogazione per il restante sessanta per cento.
   c) Nel caso in cui il reinvestimento riguardi la distribuzione nazionale e internazionale:

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-c@beniculturali.it

i. Entro trenta giorni dall'avvenuta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del quaranta per cento del contributo autorizzato.
ii. A seguito del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale e, comunque, dopo la prima uscita in sala cinematografica, la società, entro massimo 24 mesi dall'erogazione dell'acconto, presenta richiesta di erogazione per il restante sessanta per cento.

7. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia ottemperato a tutti gli adempimenti di cui al comma precedente, può richiedere l'intera erogazione del contributo autorizzato in un'unica soluzione.
8. Il mancato ottenimento o l'eventuale revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, come anche il mancato deposito della medesima opera presso la Cineteca Nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 6, lett. a) del presente articolo, comportano la revoca dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento e la restituzione di quanto già erogato. Per i progetti di sviluppo, la mancata trasmissione del progetto ovvero dell'autodichiarazione di cui al comma 6, lett. a) del presente articolo comportano la revoca dell'intero contributo e la restituzione di quanto già erogato.
9. L'opera cinematografica oggetto del reinvestimento deve rispondere ai requisiti previsti all'articolo 2 del decreto ministeriale recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220" e successive modificazioni.

Articolo 4
Reinvestimento in sviluppo, produzione e distribuzione internazionale di nuove opere televisive

1. I contributi automatici possono essere reinvestiti nello sviluppo, nella produzione, e nella distribuzione internazionale di nuove opere televisive realizzate in preacquisto e in licenza di prodotto, come rispettivamente definite all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d) del DM 31 luglio 2017. Tali opere devono aver ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana nei termini stabiliti all'articolo 1, comma 5, del presente decreto e rispondere ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.

2. In caso di reinvestimento su nuove opere televisive realizzate in regime di coproduzione e produzione internazionale, il reinvestimento è limitato agli investimenti relativi alle sole attività di distribuzione internazionale.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una società di produzione, il contributo automatico può essere reinvestito nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione internazionale di nuove opere televisive per le quali, fatta eccezione per lo sviluppo, sia stata riconosciuta in via provvisoria la nazionalità italiana.
4. Nel caso di reinvestimento sulla sola fase di sviluppo, l'autorizzazione viene rilasciata nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi complessivi di sviluppo e per un importo comunque non superiore ad € 100.000. L'impresa richiedente presenta l'istanza di reinvestimento, di cui all'articolo 2, comma 2, allegando il contratto di acquisizione dei diritti di elaborazione a carattere creativo sottoscritto dal soggetto richiedente e dagli autori.
5. L'erogazione del contributo autorizzato, su richiesta dell'impresa, può avvenire per stadi di avanzamento. Nello specifico:
    a) Nel caso in cui il reinvestimento riguardi la sola fase di sviluppo:
        i. Entro trenta giorni dall'avvenuta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del quaranta per cento del contributo autorizzato.
        ii. Entro trenta giorni dall'erogazione, l'impresa deve trasmettere, a pena di revoca del contributo erogato, la quietanza di pagamento agli autori.
        iii. Entro massimo un anno dall'erogazione dell'acconto, una volta conclusa la fase di sviluppo dell'opera, l'impresa, ai fini dell'erogazione del restante sessanta per cento, trasmette alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ed all'Ente Gestore il progetto di sviluppo e un'autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo medesimo si riferisce a un'opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana.
    b) Nel caso in cui il reinvestimento riguardi la fase di produzione, ivi incluso lo sviluppo:
        i. Entro trenta giorni dall'avvenuta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del primo quaranta per cento del contributo autorizzato.
        ii. A seguito del deposito, presso la Cineteca Nazionale, di una copia dell'opera su cui si è reinvestito, secondo le specifiche tecniche nel DM 31

luglio 2017 nr. 344 e successivamente al riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale, la società, entro massimo 24 mesi dall'erogazione dell'acconto, presenta richiesta di erogazione per il restante sessanta per cento.

c) Nel caso in cui il reinvestimento riguardi la distribuzione internazionale:
   i. Entro trenta giorni dall'avvenuta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del primo quaranta per cento del contributo autorizzato.
   ii. A seguito dell'ottenimento del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale e, comunque, dopo la prima comunicazione al pubblico, la società, entro massimo 24 mesi dall'erogazione dell'acconto, presenta richiesta di erogazione per il restante sessanta per cento.

6. Nel caso in cui l'opera su cui è stato richiesto il reinvestimento abbia già ottemperato a tutti gli adempimenti di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario può richiedere l'intera erogazione del contributo autorizzato in un'unica soluzione.
7. Il mancato ottenimento o l'eventuale revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, come anche il mancato deposito dell'opera presso la Cineteca Nazionale, fatto salvo per quanto previsto al comma 5, lett. a) del presente articolo, comportano la revoca dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento, e la restituzione di quanto già erogato. Per i progetti di sviluppo, la mancata trasmissione del progetto ovvero dell'autodichiarazione di cui al comma 5, lett. a) del presente articolo comportano la revoca dell'intero contributo e la restituzione di quanto già erogato.

Articolo 5
Reinvestimento Editori Home Entertainment

1. Per l'home entertainment il contributo automatico può essere reinvestito nella diffusione di opere audiovisive prodotte nei 3 anni precedenti rispetto a quello in cui viene presentata l'istanza di reinvestimento.
2. Il contributo viene erogato, previo ottenimento del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento.

3. Entro trenta giorni dall'avvenuta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione dell'intero contributo autorizzato.
4. La revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, come anche il mancato deposito dell'opera presso la Cineteca Nazionale, comportano la decadenza dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento e la restituzione di quanto già erogato.

Articolo 6
Disposizioni comuni e decadenze

1. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, anche attraverso l'Ente Gestore, in sede di erogazione dell'acconto e del saldo del contributo, verifica la correttezza e la veridicità della documentazione trasmessa, di quanto dichiarato dalle imprese in sede di richiesta del contributo automatico e di richiesta di autorizzazione al reinvestimento e il piano finanziario dell'opera su cui viene richiesta l'autorizzazione al reinvestimento.
2. Il termine di decadenza per l'utilizzo del contributo, previsto all'articolo 12, comma 5, del DM 31 luglio 2017, n. 342 è perentorio. Il suddetto termine viene interrotto dalla presentazione dell'istanza di reinvestimento di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.
3. Qualora successivamente all'avvenuta autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto, dovessero verificarsi uno o più motivi di decadenza, di cui all'articolo 16 del citato DM 31 luglio 2017, l'autorizzazione e il relativo contributo vengono revocati.
4. Non possono formare oggetto di reinvestimento le opere per le quali è stato già autorizzato un reinvestimento del contributo percentuale sugli incassi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28/2004 e del successivo decreto ministeriale 7 settembre 2015 recante "Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche" e successive modificazioni.
5. Non si procede all'erogazione dell'acconto ovvero del saldo del contributo se il soggetto beneficiario non ha provveduto alla definizione di tutte le istanze relative ai contributi concessi dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ai sensi del decreto legislativo 28/2004 e successive modifiche ovvero ai sensi della Legge 220/2016.

Articolo 7
Monitoraggio e sanzioni

1. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e per essa l'Ente Gestore Istituto Luce Cinecittà, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e per essa l'Ente Gestore Istituto Luce Cinecittà, può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità del reinvestimento richiesto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di autorizzazione al reinvestimento di cui al presente decreto, oltre alla revoca dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto all'intera restituzione dell'importo eventualmente già erogato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla legge.
4. Per i soggetti cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a € 150.000, l'Ente Gestore Istituto Luce Cinecittà Srl provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.
2. Con successivo avviso pubblicato sul sito internet della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, sarà comunicata l'attivazione della piattaforma informatica per l'apertura della posizione contabile delle imprese e la pubblicazione della modulistica necessaria per rivolgere la richiesta di autorizzazione del reinvestimento prevista all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, per i contributi automatici riconosciuti per i risultati conseguiti nelle opere nell'anno 2017, la domanda di reinvestimento può

essere presentata per le opere per cui è stato richiesto il rilascio del visto di revisione cinematografica, ovvero, nel caso di opera audiovisiva, per cui è stato effettuato il deposito presso la Direzione generale cinema e audiovisivo, a partire dal 1 gennaio 2018. La domanda di reinvestimento può essere presentata per i progetti di sviluppo le cui spese sono state sostenute a partire dal 1 gennaio 2018.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel decreto direttoriale rep. 2000 del 6 agosto 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Turetta